

DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2015
555/2015/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DELLA CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO DI GAS INTERCONNESSI CON L'ESTERO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2015

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- l'allegato I al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio CE n. 715/2009, come emendato dalla Decisione della Commissione del 24 agosto 2012 (*Congestion Management Procedures*, di seguito: regolamento CMP);
- il regolamento della Commissione europea n. 984/2013, del 14 ottobre 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 411/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 419/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 419/2014/R/gas);

- il testo del documento di lavoro della Commissione Europea “*Guidance on best practices for congestion management procedures in natural gas transmission networks*” (di seguito: *CMP guidance*) dell’11 luglio 2014;
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce, all’Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione 411/2013/R/gas, l’Autorità ha definito le disposizioni finalizzate al recepimento nella regolazione nazionale della legislazione europea in materia di gestione della congestione contrattuale presso i punti della rete di trasporto del gas interconnessi con l'estero (regolamento CMP);
- la deliberazione 411/2013/R/gas ha introdotto, tra l’altro, disposizioni per la messa a disposizione da parte degli utenti, per il conferimento a terzi nell’ambito delle procedure relative ai prodotti di durata giornaliera o superiore, della capacità continua di cui dispongono presso i punti della rete di trasporto nazionale interconnessi con l’estero, rimandando ad un successivo provvedimento, da assumere previo coordinamento con le Autorità dei paesi confinanti, le necessarie integrazioni per la gestione dei prodotti di capacità “*bundled*”;
- le disposizioni di cui al precedente alinea, in attuazione del principio sancito dal regolamento CMP in base a cui l’utente della rete conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto di trasporto relativamente alla capacità resa disponibile nella misura in cui la capacità non sia conferita a terzi, prevedono che sia consentita all’utente la revoca totale o parziale della messa a disposizione della capacità in ogni momento, purché al di fuori dell’arco temporale in cui tale capacità sia oggetto delle procedure di conferimento; tale arco temporale è individuato tra il momento di pubblicazione, da parte dell’impresa maggiore di trasporto, delle capacità oggetto di conferimento e la conclusione della procedura di conferimento;
- le suddette disposizioni prevedono altresì che, nel caso in cui sia stata messa a disposizione capacità da parte di più utenti e la capacità complessiva non risulti completamente conferita a terzi, l’impresa maggiore di trasporto individui la quota di capacità conferita di competenza di ciascun utente *pro quota* sulla base della capacità messa a disposizione dal medesimo utente;
con la deliberazione 419/2014/R/gas l’Autorità ha approvato per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete di Snam Rete Gas,

finalizzata al recepimento delle disposizioni della deliberazione 411/2013/R/gas;

- la suddetta proposta ha previsto una fase transitoria nell'implementazione delle disposizioni in materia di revoca della messa a disposizione della capacità, per tenere conto del processo di graduale implementazione delle funzionalità della piattaforma europea di allocazione delle capacità Prisma; più in particolare si è stabilito che, nelle more della completa messa a disposizione nell'ambito della piattaforma Prisma delle funzionalità che consentano agli utenti di revocare l'eventuale rilascio della capacità conferita, la medesima revoca sia effettuabile, limitatamente al singolo giorno-gas, tramite la prenotazione da parte dell'utente di tale capacità (ovvero di una quota di tale capacità) nell'ambito della riformulazione del programma giornaliero;
- la deliberazione 419/2014/R/gas prevede inoltre che Snam Rete Gas, tenendo conto del processo di implementazione delle funzionalità della piattaforma Prisma e delle soluzioni previste nell'ambito del medesimo processo, sottoponga alla valutazione dell'Autorità le modalità a regime relative alla revoca da parte degli utenti del rilascio della capacità conferita

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 11 luglio 2014, la Commissione Europea ha pubblicato la *CMP guidance*, finalizzata all'ottimizzazione ed all'armonizzazione a livello europeo delle regolazioni nazionali in materia di gestione delle congestioni, con particolare riferimento ai processi per la gestione delle cosiddette capacità *bundled*;
- a seguito della pubblicazione della suddetta *guidance*, nell'ambito delle attività di coordinamento tra le Autorità di regolazione europee le seguenti modalità operative, in materia di rilascio e riallocazione dei cosiddetti prodotti di capacità *bundled* transfrontalieri, sono state individuate come le più efficaci nel perseguire gli obiettivi del regolamento CMP:
 - a) consentire agli utenti di rientrare nella disponibilità della capacità rilasciata, solo dopo la conclusione di ciascuna procedura di conferimento, ove la capacità stessa non sia stata allocata;
 - b) coerentemente col suddetto punto, nel caso in cui sia stata messa a disposizione capacità da parte di più utenti e la capacità complessiva non risulti completamente conferita a terzi, individuare la quota di capacità allocata di competenza di ciascun utente seguendo il criterio dell'ordine temporale di rilascio;
- al fine di dare attuazione alle suddette modalità, nell'ambito della piattaforma Prisma è stato adottato un sistema di gestione del processo di messa a disposizione della capacità che prevede che gli utenti possano rilasciare la capacità tramite una specifica funzionalità e che, l'eventuale capacità non allocata possa ritornare nella disponibilità dell'utente che l'ha messa a disposizione al termine di ogni processo di allocazione, a meno di indicazione

contraria prevista nella regolazione nazionale; alcuni paesi, infatti, hanno adottato nella regolazione nazionale una modalità più restrittiva di gestione del meccanismo di rilascio della capacità in base alla quale la capacità non riallocata deve essere automaticamente offerta nelle aste successive (c.d. *roll-over* della capacità).

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto descritto in premessa, sia opportuno aggiornare le attuali disposizioni in materia di rilascio della capacità al fine di favorire l'armonizzazione dei processi di gestione delle allocazioni di capacità tra sistemi di trasporto interconnessi nonché dei processi di conferimento dei prodotti *bundled* e non *bundled*;
- le modalità operative individuate nell'ambito delle attività di coordinamento tra le Autorità di regolazione europee di cui alle precedenti lettere a) e b) siano in linea con gli orientamenti espressi con la deliberazione 411/2013/R/gas che prevedono che sia consentita all'utente la revoca totale o parziale della messa a disposizione della capacità in ogni momento, purché al di fuori dell'arco temporale in cui tale capacità sia oggetto delle procedure di conferimento; tale arco temporale deve, tuttavia, essere individuato tra il momento di rilascio da parte dell'utente della capacità e la conclusione della relativa procedura di conferimento;
- sia, altresì, opportuno prevedere che, coerentemente con la suddetta modalità operativa, nel caso in cui sia stata messa a disposizione capacità da parte di più utenti e la capacità complessiva non risulti completamente conferita a terzi, l'impresa maggiore di trasporto individui la quota di capacità conferita di competenza di ciascun utente in base all'ordine temporale di rilascio al fine di facilitare il rilascio di prodotti *bundled*;
- gli aggiornamenti prefigurati nei precedenti alinea costituiscano adeguamenti operativi che completano e migliorano l'attuazione a regime del meccanismo relativo al rilascio della capacità, previsto dal regolamento CMP e già consultato nell'ambito dei procedimenti che hanno portato all'approvazione delle deliberazioni 411/2013/R/gas e 419/2014/R/gas;
- sia, pertanto, necessario che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmetta all'Autorità entro il 15 gennaio 2016;
- disporre che, nelle more del processo di aggiornamento del codice di cui al punto precedente, Snam Rete Gas, al termine di ciascun processo di conferimento, consenta agli utenti che ne abbiano fatto esplicita richiesta, con adeguato anticipo, di poter disporre dell'intera capacità inizialmente messa a disposizione, al netto della quota di capacità eventualmente allocata

DELIBERA

1. di prevedere che i commi 14bis.2 e 14ter.3, dell'articolo 14 della deliberazione 137/02, siano sostituiti dai seguenti commi:

14bis.2 L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto di trasporto relativamente alla capacità resa disponibile ai sensi del comma precedente nella misura in cui la capacità non sia conferita a terzi. Al termine di ogni processo di allocazione l'eventuale capacità messa a disposizione dall'utente, o parte di essa, ove non allocata, ritorna nella disponibilità dell'utente che l'ha messa a disposizione.

14bis.3 Nel caso in cui sia stata messa a disposizione capacità da parte di più utenti e la capacità complessiva non risulti completamente conferita a terzi, l'impresa maggiore di trasporto individua la quota di capacità conferita di competenza di ciascun utente sulla base dell'ordine temporale di rilascio.

2. di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento si applichino ai prodotti di capacità *bundled* e *non bundled* conferiti presso i punti della rete nazionale di trasporto di gas interconnessi con l'estero;
3. di prevedere che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e la trasmetta all'Autorità entro il 15 gennaio 2016;
4. di disporre che, nelle more del processo di aggiornamento del codice di cui al punto precedente, Snam Rete Gas, al termine di ciascun processo di conferimento, consenta agli utenti che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro il mese m-1, precedente al mese m in cui si svolge il medesimo processo, di poter disporre, a partire dal primo giorno del mese m+1, dell'intera capacità inizialmente messa a disposizione, al netto della quota di capacità eventualmente allocata. Snam Rete Gas pubblica sul proprio sito internet le modalità per la gestione delle richieste pervenute;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alle Autorità di regolazione dell'energia austriaca e slovena ed a Snam Rete Gas;
6. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 137/02, come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità.

20 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni